

REQUISITI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE
ART.42 bis L.R. 28/2005
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 74/2007

REQUISITI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

(EX ART. 42 bis L.R. 28/2005)

Art. 1 – Principi generali

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Costituzione.
2. La regolamentazione comunale è diretta al contemperamento dell'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato, capillare e rispondente alle necessità, anche stagionali, del territorio.
3. L'Amministrazione comunale valorizza le forme di semplificazione amministrativa e di riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori ed individua requisiti per l'esercizio dell'attività a tutela della qualità del servizio reso alla collettività.
4. Le norme del presente atto che prevedono limiti e vincoli all'attività economica di somministrazione devono essere interpretate in senso restrittivo e, in caso di dubbio, nel senso più favorevole all'interessato.

Art 2 - Zonizzazione

Ai fini dei presenti requisiti, il territorio comunale è da suddividersi nelle seguenti zone come definite negli strumenti ed atti di pianificazione urbanistica :

- a) *Centro storico* (Ambito A vigente P.R.G.) ;
- b) *Area urbana*: zona residenziale consistente e le frazioni che presentano le stesse caratteristiche - Ambiti prevalentemente edificati e di completamento destinati principalmente alla residenza (Ambiti B - C);
- c) *Area industriale / produttiva* - Ambiti prevalentemente edificati e di completamento destinati principalmente alle attività Produttive (Ambiti D)
- d) *Resto del territorio comunale* (tutte le altre zone del territorio Comunale).

Art. 3 – Requisiti degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande per l'apertura , il trasferimento di sede , l' ampliamento e le modifiche strutturali dei locali

1. Ai fini dell'apertura di attività e per i trasferimenti di sede , ampliamenti e modifiche strutturali delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree come indicate

nel precedente articolo 2, l'Amministrazione prevede il rispetto di requisiti secondo le disposizioni riportate nel presente atto.

2. Gli ampliamenti e le modifiche strutturali dei locali sono soggetti ai presenti requisiti soltanto qualora si verifichi un aumento della superficie di somministrazione superiore al 25 per cento dell'esistente autorizzato. In ogni caso i presenti requisiti non si applicano alle tettoie, logge, terrazze, porticati, manufatti e strutture temporanee, e ogni altra opera avente natura pertinenziale (art.817 c.c.).
3. I requisiti fissati con il presente regolamento non si applicano in caso di semplice subingresso in attività in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto. Il subingresso da effettuarsi in attività avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento potrà essere effettuato previa attestazione della permanenza dei requisiti di cui all'allegato A, con i limiti fissati nell'allegato B, oppure B/1.
4. Per l'effettuazione delle operazioni sopra descritte si deve procedere secondo quanto di seguito indicato:
 - a) gli interessati devono presentare dichiarazione di inizio di attività, nel contenuto previsto dalla normativa vigente, con la quale si autocertifichi il rispetto dei requisiti di legge e il possesso dei requisiti specificati nell'allegato A nei limiti minimi specificati nell'allegato B oppure B/1. Alla D.I.A. dovrà essere allegata la documentazione comprovante quanto dichiarato, completa di descrizione dei sistemi utilizzati ;
 - b) l'attività potrà essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della dichiarazione completa e regolare, ferme restando le ulteriori procedure previste dalla normativa (es. notifica ai sensi dell'art.6 Reg CE 852/2004). Nel caso in cui l'attività non venga iniziata immediatamente, l'interessato dovrà sottoscrivere atto di obbligo irrevocabile per i requisiti di cui all'allegato A che si intendono conseguire ma che potranno essere legittimamente dichiarati e posseduti solo al momento dell'inizio dell'attività;
 - c) in ogni momento l'esercente dovrà garantire il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento da lui indicati (allegato A nei limiti minimi fissati dall'allegato B oppure B/1), oltre ai requisiti fissati dalla legge .
5. Rimane fermo che gli interessati devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di esercizio dell'attività previsti dalla legge regionale n. 28/2005, così come successivamente integrata e modificata .

Art. 4- Attività di somministrazione accessorie con requisiti specifici .

1. Devono rispettare i requisiti di cui all'allegato A, con i limiti minimi specificati nell'allegato B/1 del presente atto, le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte:

a) in immobili ubicati nelle aree di pertinenza di impianti di distribuzione di carburante aventi una superficie di almeno 1000 mq , anche nel caso in cui l'attività di somministrazione venga affidata ad un soggetto diverso dal titolare/gestore dell'impianto. Nel caso indicato, considerata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande quale "attività economica accessoria integrativa" al servizio di distribuzione di carburante, come tale inscindibile dallo stesso, la cessazione dell'attività distributiva comporta la cessazione dell'attività di somministrazione, mentre il trasferimento di sede dell'impianto consente il trasferimento dell'attività di somministrazione. Tali attività di somministrazione non potranno essere trasferite di sede disgiuntamente dall'impianto di distribuzione carburante , pena il divieto di prosecuzione attività . Gli orari da osservare per il funzionamento dell'attività di somministrazione coincideranno con quelli di apertura dell'impianto comunicati dal gestore al comune ai sensi della normativa in materia di distribuzione .

b) solo stagionalmente in strutture ubicate in aree di verde pubblico destinate allo svolgimento di attività ludico - ricreative - sportive o a rilevanza sociale in senso ampio (es. parchi attrezzati con giochi per bambini con strutture destinate allo svolgimento di attività fisico – sportiva - ricreativa anche per anziani - pallari etc)- . Nel caso indicato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è ammissibile, secondo le presenti specifiche regole, qualora si abbia la disponibilità in uso e/o concessione di un parco o area verde comunale con attrezzature finalizzate al gioco dei bambini e/o strutture per lo svolgimento di attività sportive (campi da tennis, piste da pattinaggio, pista per gioco con le bocce etc). Inoltre, si deve trattare di un' attività stagionale accessoria e funzionale all'attività ludico-ricreativa-sportiva o a valenza sociale (attività principale), come tale dipendente funzionalmente dalla stessa. Pertanto lo smantellamento o la non fruibilità dell'attività principale determina il divieto di funzionamento dell'attività dipendente (somministrazione), pena il divieto di prosecuzione attività. Il soggetto gestore/titolare della somministrazione potrà essere anche soggetto diverso dal soggetto gestore/ titolare dell'attività principale sopra descritta, in possesso comunque dei requisiti di legge.

2. Ai fini dell'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel caso di cui al punto precedente , l'interessato provvederà a trasmettere all'Amministrazione una denuncia di inizio di attività ad efficacia immediata contenente tutti gli elementi e le dichiarazioni previste dalla normativa vigente nonché dall'art. 3 del presente atto, secondo quanto disposto dal presente articolo.

Art. 5 – ORDINANZA DI DIVIETO DI PROSECUZIONE

1. Nel caso in cui nell'esercizio dell'attività si verifichi il venir meno o il non rispetto dei requisiti fissati dal presente regolamento, compreso quanto previsto al comma 4, lettera b), secondo periodo dell'art.3, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti previsti per legge, l'Amministrazione procede:

- a) a comunicare l'avvio del procedimento diretto al provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività assegnando all'interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 60 gg per l'adeguamento;
- b) a pronunciare il divieto di prosecuzione dell'attività in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato.

2. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, l'Amministrazione potrà richiedere la presentazione, anche con periodicità predefinita (es. ogni anno, ogni sei mesi ecc...), di dichiarazioni, certificazioni, copia di documenti etc..

Art. 6 – Sanzioni

A qualunque inadempimento alle norme del presente regolamento, non diversamente sanzionato, sarà applicabile la sanzione prevista all'art.7bis del D.Lgs 267/2000 .

Art. 7 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla disciplina della L.R. 28/2005 così come successivamente integrata e modificata e ai successivi provvedimenti regionali in materia. Le norme del presente atto che eventualmente contrastino con altri regolamenti comunali nelle materie trattate superano gli stessi in attuazione del principio che la norma successiva prevale sulla precedente e del principio che la legge speciale deroga a quella generale.

REQUISITI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

art. 42 bis L.R. 28/2005

| N. | REQUISITI URBANISTICO/EDILIZI – AMBIENTALI - IGIENICO/SANITARI |
|----|--|
| 1 | Insonorizzazione dei locali (certificata da un tecnico abilitato) attestante che i valori di LEQ in dB risultano inferiori ai valori limite riferibili alla propria classe di destinazione d'uso del territorio, come da Piano di Classificazione Acustica . Deve trattarsi di adeguamento <i>ulteriore</i> rispetto a quanto prescritto dalla normativa in materia , cioè deve essere realizzata un'insonorizzazione dei locali <i>non obbligatoria</i> . Qualora, nel caso specifico, le norme urbanistiche/edilizie ammettano la deroga in quanto le opere necessarie all'insonorizzazione dei locali non risultano ammesse dalla categoria di intervento assegnata all'immobile, il requisito non potrà essere scelto. |
| 2 | Immobili fruibili secondo la normativa per disabili con adeguamento <i>ulteriore</i> rispetto a quanto prescritto dalla normativa in materia o da un provvedimento dell'autorità (cioè deve essere stato realizzato un adeguamento alle normative per disabili <i>non obbligatorio</i>) . |
| 3 | Utilizzo di apparecchiature e strumenti per il risparmio energetico: per esempio lampade a basso consumo, isolamento termico, regolatori di temperatura ambientale, impianti per lo spegnimento automatico delle luci etc.. Dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante l'effettivo risparmio energetico. |
| 4 | adozione di sistemi per il risparmio idrico, certificati da tecnico abilitato. |
| 5 | Impiego di energie alternative o a basso impatto ambientale certificato da tecnico abilitato e/o produzione di documentazione attestante che i macchinari e gli strumenti utilizzati generano energie alternative o a basso impatto ambientale. |
| 6 | Servizio igienico in più rispetto al minimo previsto dal regolamento d'igiene. |
| 7 | Sala riservata ai fumatori |

| N. | ALTRI REQUISITI |
|----|-----------------|
|----|-----------------|

| | |
|---|---|
| 1 | Adesione alle iniziative di valorizzazione del territorio comunale organizzate o patrocinate formalmente dall'Amministrazione comunale (es. centro commerciale naturale). |
| 2 | Accettazione di tutti i principali mezzi di pagamento. |
| 3 | Predisposizione, all'interno o all'esterno del locale, di un'area gioco per bambini di almeno 10 metri quadri . |
| 4 | Appositi spazi per custodia capi d'abbigliamento. |

ALLEGATO B

LIMITE MINIMO DEI REQUISITI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PER ZONE così come definite al precedente articolo 2

| ZONE | REQUISITI URBANISTICO/ EDIZI – AMBIENTALI – IGIENICO/SANITARI – numero minimo di requisiti da possedere | ALTRI REQUISITI numero minimo di requisiti da possedere |
|---|--|--|
| <i>Centro storico (Ambito A vigente P.R.G.);</i> | 3 | / |
| <i>Area urbana</i> | 5 | 2 |
| <i>Area industriale / produttiva</i> | 5 | 2 |
| <i>Resto del territorio comunale</i> | 4 | 1 |

ALLEGATO B/1**LIMITE MINIMO DEI REQUISITI DEGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PER le attività accessorie di
cui al precedente art. 4**

| TIPOLOGIA DI ATTIVITA' | REQUISITI URBANISTICO/ EDIZI – AMBIENTALI – IGIENICO/SANITARI – numero minimo di requisiti da possedere | ALTRI REQUISITI numero minimo di requisiti da possedere |
|---|--|--|
| <i>impianti di distribuzione carburanti</i> | 4 | 1 |
| <i>area verde pubblico(attività solo stagionale)</i> | / | 2 |
| | | |